



**Club alpino italiano
Regione Liguria**

Statuto 2018

Regolamento 2018

Statuto Cai Liguria 2018

Approvato dalla ARD straordinaria del 3 febbraio 2018

Verbale Notaio Andrea Porcile repertorio n° 1053, raccolta n° 646
Registrato a Genova il 12 febbraio 2018 al n° 2349 serie 1T

Approvato dal Consiglio Centrale del Cai con atto n° 24 del 24 marzo 2018

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 Costituzione e finalità**
- Art. 2 Sede e anno sociale**
- Art. 3 Organi del CAI Liguria**
- Art. 4 Assemblea regionale dei delegati**
- Art. 5 Compiti della ARD**
- Art. 6 Compiti della ARD di area LPV**
- Art. 7 Comitato direttivo regionale**
- Art. 8 Compiti del CDR**
- Art. 9 Presidente regionale**
- Art. 10 Collegio regionale dei revisori dei conti**
- Art. 11 Collegio dei probiviri**
- Art. 12 Organi tecnici territoriali operativi**
- Art. 13 Divieti ed obblighi del CAI LIGURIA**
- Art. 14 Patrimonio del CAI Liguria**
- Art. 15 Cariche sociali**
- Art. 16 Scioglimento del CAI Liguria**
- Art. 17 Regolamento del CAI Liguria**
- Art. 18 Modifiche allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria**
- Art. 19 Disposizioni finali e transitorie**

Preambolo

STATUTO CAI – ARTICOLO 1

“Il Club alpino italiano (CAI), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 4

“Il CAI è costituito dai soci riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni, di cui al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti regionali, secondo le norme previste al Titolo VII”.

Gli uffici degli organi centrali e della direzione costituiscono la struttura centrale (cd Sede centrale), ove è posta la sede legale del CAI; *“le sezioni e i loro raggruppamenti regionali costituiscono le sue strutture territoriali.”*

“Il CAI è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963 n. 91; tutte le sue strutture territoriali sono soggetti di diritto privato”.

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 5

“Il CAI e le singole strutture territoriali hanno ciascuno una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e possono acquistare, possedere e alienare beni e diritti”.

STATUTO CAI – ESTRATTO ART. 32

“1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano (GR).

2. I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le Regioni e Province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.

3. I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale”.

CAI GR LIGURIA

Le sezioni liguri del Club alpino italiano hanno costituito il Raggruppamento Regione Liguria (CAI Liguria) nell’Assemblea tenutasi a Venaria Reale il 20 novembre 2005; il primo Statuto del CAI Liguria è stato approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI il 4 febbraio 2006.

Il CAI Liguria, retto dal presente Statuto, si rapporta con gli omologhi raggruppamenti regionali con i quali costituisce l’Area interregionale Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta (in sigla LPV) per il coordinato conseguimento dei fini istituzionali.

Il CAI Liguria, raggruppamento regionale del Club alpino italiano, è associazione di 2° livello e pertanto lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI costituiscono ordinamento superiore e vincolante. I diritti e doveri dei soci sono definiti nel Titolo II dello Statuto CAI al quale si rimanda integralmente.

I soci del CAI Liguria eleggono nelle rispettive assemblee sezionali i delegati come stabilito dallo Statuto del CAI (art.12). I delegati rappresentano i soci e le sezioni nelle assemblee a livello nazionale (AD) e regionale (ARD).

Il preambolo fa parte integrante dello Statuto del CAI Liguria

Art. 1 – Costituzione e finalità

1. Il Club alpino italiano - Regione Liguria, costituito a Venaria Reale il 20 novembre 2005 quale Raggruppamento Regionale (GR) dei soci e delle sezioni del CAI appartenenti alla Regione Liguria, in breve **CAI Liguria**, concorre al conseguimento dei fini istituzionali del **Club alpino italiano (CAI)**.
2. Resta ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei soci e delle sezioni all'unico Club alpino italiano, il quale è presente in Liguria continuativamente dal 1880.
3. Il CAI Liguria è costituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto del CAI e opera in costante conformità allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI nonché ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati (AD) e alle delibere degli organi centrali del CAI.
4. Il CAI Liguria ha per scopo di:
 - a. perseguire il coordinato conseguimento dei fini istituzionali del CAI da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
 - b. rapportarsi con la Regione Liguria nei settori nei quali la stessa ha potere legislativo.
5. Il CAI Liguria è Associazione di Promozione Sociale (APS) e fa parte degli Enti del Terzo Settore (ETS); opera con la denominazione ufficiale di "Club alpino italiano - Regione Liguria - APS".

Art. 2 – Sede e anno sociale

1. La sede del CAI Liguria è stabilita a Genova in quanto capoluogo regionale.
2. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 3 – Organi del CAI Liguria

1. Sono organi del CAI Liguria:
 - a) l'assemblea dei delegati (ARD);
 - b) il comitato direttivo regionale (CDR);
 - c) il presidente regionale (PR);
 - d) il collegio regionale dei revisori dei conti;
 - e) il collegio dei probiviri, in forma regionale o interregionale tra i GR Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (LPV).

Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati

1. La ARD è l'organo sovrano del CAI Liguria. È composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, di cui al Titolo III dello Statuto CAI, in rappresentanza dei soci e delle sezioni.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento per l'AD, con gli adattamenti indispensabili.
3. Le delibere della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del CAI Liguria.
4. La ARD ordinaria si svolge entro il termine perentorio del 15 aprile di ogni anno. Una seconda ARD congiunta con i GR di area LPV si svolge entro il 30 novembre di ogni anno.
5. La ARD straordinaria, regionale o LPV, è convocata quando il CDR lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del CDC, o del collegio regionale revisori dei conti, o da un terzo dei delegati aventi diritto al voto.
6. L'ARD straordinaria adotta e modifica lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria e lo scioglimento.

Art. 5 – Compiti della ARD

1. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a. adotta lo Statuto del CAI Liguria, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC;
 - b. adotta il Regolamento del CAI Liguria;
 - c. adotta i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria;
 - d. elegge il PR, i componenti del CDR, i componenti del collegio regionale dei revisori dei conti;
 - e. elegge i componenti del collegio dei probiviri se in forma regionale;
 - f. costituisce, conferma, unifica e sopprime Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO), commissioni e altri organismi regionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, ne approva preventivamente i programmi annuali di attività, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;
 - g. elegge, su proposta del CDR, i componenti degli OTTO regionali;
 - h. favorisce la creazione di coordinamenti e reti fra sezioni;
 - i. delibera forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;
 - j. stabilisce annualmente, su proposta del CDR, il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al CAI Liguria per il suo funzionamento;
 - k. approva l'operato del CDR e i bilanci di esercizio del CAI Liguria.

Art. 6 – Compiti della ARD di area LPV

1. La ARD congiunta di area LPV assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del CAI – esclusa l'AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CCIC assegnati all'area come stabilito al titolo VII del Regolamento Generale;
 - b. elegge i componenti del collegio dei probiviri se in forma interregionale;
 - c. adotta, su proposta dei CDR, il regolamento per il funzionamento dell'area LPV e il regolamento per il funzionamento degli OTTO interregionali con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;
 - d. su proposta dei CDR costituisce, conferma, unifica e sopprime OTTO, commissioni e altri organismi interregionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati;
 - e. approva preventivamente i programmi annuali di attività degli OTTO, delle commissioni e di altri organismi interregionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;
 - f. elegge, su proposta dei CDR, i componenti degli OTTO interregionali.

Art. 7 - Comitato direttivo regionale

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del CAI Liguria.
2. Il CDR è composto da otto consiglieri oltre al PR; è rinnovato parzialmente per un terzo ogni anno: due consiglieri nell'anno in cui elegge il PR, tre consiglieri in ciascuno degli altri due anni, con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo l'ARD di primavera, il CDR elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti qualora vacanti; l'incarico dura fino al termine del mandato del consigliere designato.
4. Su proposta del PR, nella prima seduta dopo la sua elezione, il CDR nomina, con le modalità e i compiti specificati nel regolamento:
 - a. il comitato elettorale regionale (CER);

- b. il segretario;
 - c. il tesoriere.
5. Alle sedute del CDR sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del CCIC, del CDC e del collegio nazionale revisori dei conti appartenenti a sezioni di area LPV.
 6. I componenti del CDR partecipano alla ARD regionale e di area LPV; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati della propria sezione.

Art. 8 – Compiti del CDR

1. Il CDR rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci del CAI Liguria.
2. Il CDR può perfezionare accordi e convenzioni ai fini istituzionali, senza però assumere impegni coinvolgenti le sezioni se non per programmi adottati dalla ARD, o per mandato delle sezioni interessate, o per espressa delega del CDC.
3. Il CDR assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a. predispone i programmi annuali e pluriennali del CAI Liguria e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
 - b. fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del CAI Liguria;
 - c. redige lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria, preparate per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Liguria e ne sottopone il testo alla ARD; fornisce l'interpretazione autentica dello Statuto;
 - d. pone in atto le delibere della ARD;
 - e. promuove, indirizza e segue l'attività delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;
 - f. adotta propri regolamenti per l'organizzazione e per il funzionamento amministrativo interno; adotta gli atti e i provvedimenti gestionali e amministrativi, secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione del bilancio di esercizio e lo trasmette, non appena approvato dalla ARD, alla Direzione del CAI;
 - g. definisce e gestisce il budget del CAI Liguria per l'esercizio corrente;
 - h. propone alla ARD la costituzione, la conferma, l'unificazione e la soppressione degli organi tecnici regionali, anche in dimensione interregionale; ne controlla e coordina i programmi di attività approvati e i risultati, riferendone alla ARD;
 - i. delibera la costituzione di nuove sezioni e approva la costituzione di nuove sottosezioni;
 - j. rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del CAI; coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - k. designa i componenti degli OTTO regionali e, d'intesa con i CDR di area LPV, di quelli interregionali;
 - l. costituisce gruppi di lavoro e ne nomina i componenti, fissando compiti, tempi e relativo budget;
 - m. collabora con le sezioni di altri GR che hanno strutture ricettive in Liguria e con altri GR ove sorgono strutture ricettive di sezioni liguri;
 - n. delibera su ogni questione o iniziativa di comune interesse demandata dalla ARD;

- o. svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento dei fini istituzionali del CAI.
- 4. Il CDR provvede alla organizzazione della ARD, anche delegando specifici compiti organizzativi alla sezione ospitante.
- 5. Il CDR promuove e attua iniziative di area LPV collaborando attivamente con i corrispettivi CDR di Piemonte e Valle d'Aosta.

Art. 9 – Presidente regionale

- 1. Il PR è il legale rappresentante del CAI Liguria; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale.
- 2. Il PR assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a. convoca le sedute della ARD, anche in forma interregionale;
 - b. convoca e presiede il CDR;
 - c. presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Liguria, accompagnata dal bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico;
 - d. pone in atto le delibere del CDR;
 - e. rende pubblico il bilancio mediante trasmissione alle sezioni e alla Sede centrale del Cai;
 - f. adotta delibere su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- 3. In caso di impedimento il PR è sostituito da uno dei vicepresidenti da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.

Art. 10 – Collegio regionale dei revisori dei conti

- 1. Il collegio regionale dei revisori dei conti del CAI Liguria è costituito da tre componenti che possono alternarsi alla presidenza dell'organo.
- 2. Il collegio esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI Liguria; ne esamina i bilanci di esercizio e presenta relazione scritta alla ARD.
- 3. Il collegio assiste alle sedute della ARD e del CDR.

Art. 11 – Collegio dei probiviri

- 1. Il collegio dei probiviri costituisce organo giudicante di primo grado conformemente all'ordinamento del CAI. Può essere in forma regionale o interregionale LPV come da decisioni delle ARD interessate.
- 2. Il collegio è costituito da tre componenti effettivi e da tre supplenti. Le sue attribuzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente collegio nazionale dei probiviri.
- 3. Il collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del CAI. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio nazionale dei probiviri.

Art. 12 – Organi tecnici territoriali operativi

- 1. Specifico regolamento interregionale, come definito nel Regolamento, definisce le modalità di funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi (OTTO) LPV.
- 2. Le modalità di funzionamento degli OTTO regionali sono stabilite dal CDR in riferimento al regolamento interregionale in quanto applicabile.

Art. 13 – Divieti e obblighi del CAI LIGURIA

1. Il CAI Liguria non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con enti che abbiano competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato.
2. Il CAI Liguria non aggiunge alla propria denominazione ufficiale il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al CAI. Espone nella propria sede lo stemma del CAI.
3. Il CAI Liguria è obbligato nei confronti della Sede centrale del CAI a:
 - a) presentare, entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e il bilancio di esercizio;
 - b) trasmettere l'elenco degli eletti alle cariche sociali e il recapito ufficiale entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmettere al CE l'elenco dei designati alle cariche negli organi del CAI e le schede delle votazioni per la carica di CC, entro trenta giorni dalle votazioni;
 - d) trasmettere lo Statuto e il Regolamento del CAI Liguria e le loro modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte dell'ARD;
 - e) usare lo stemma del CAI, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del CAI per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio;
 - f) inviare alla biblioteca nazionale del CAI, a titolo gratuito, almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 14 – Patrimonio del CAI Liguria

1. Il CAI Liguria non ha scopo di lucro.
2. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote di patrimonio del CAI Liguria anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Art. 15 – Cariche sociali

1. Tutte le cariche del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici regionali e interregionali, sono elettive a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 16 – Scioglimento del CAI Liguria

1. Il CAI Liguria può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del CAI; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del CAI; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del CAI.

Art. 17 – Regolamento del CAI Liguria

1. Il Regolamento del CAI Liguria – individuando quando necessario gli organi o le strutture territoriali competenti, le sedi e i termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare per quanto riguarda:
 - a) conseguimento dei fini istituzionali e sociali, recapiti, uso del logo;
 - b) attribuzione e rinnovo dei consiglieri
 - c) funzionamento del CDR; vicepresidenti e comitato di presidenza; segretario e tesoriere;
 - d) regolamento per il funzionamento dell'area LPV;
 - e) regolamento per il funzionamento degli organi tecnici interregionali.
2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, il regolamento del CAI Liguria può rinviare a specifici regolamenti, purché nel regolamento stesso siano individuati gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi.
3. Il CDR coordina le disposizioni del Regolamento con le norme dello Statuto entro sei mesi dalla ARD.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria

1. Le modifiche allo Statuto e al Regolamento del CAI Liguria sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al CAI Liguria e che rappresentino almeno un terzo delle sezioni. Le modifiche sono adottate se approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.
2. L'adeguamento dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria alle modifiche dell'ordinamento del CAI è atto dovuto e deve essere compiuto entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del CAI da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.
3. Dopo ogni modifica dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, e dello Statuto e del Regolamento del CAI Liguria adottata dalla ARD, il CDR cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto e del regolamento del CAI Liguria non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, le denominazioni di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione delle parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra indicati non costituiscono modifica dello Statuto.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle analoghe disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club alpino italiano.
 2. L'attuale iscrizione del CAI Liguria nel registro delle associazioni di promozione sociale comporterà la relativa trasmigrazione nel registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore, una volta che detto registro unico sarà operativo e ciò comunque nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 117/2017 recante "Codice del Terzo Settore" e delle relative disposizioni di attuazione.
-

Riferimenti

Statuto CAI del 18 dicembre 2010

Regolamento Generale CAI del 26 novembre 2017

Cronologia dello Statuto

1. Primo Statuto del CAI Liguria adottato dai delegati Liguri nell'Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Venaria il 20 novembre 2005; approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n° 4 del 4 febbraio 2006, comunicato con protocollo n° 17838 del 22 dicembre 2005.
2. Modificato, come auspicato dal Comitato Direttivo Centrale, in base alle richieste pervenute di adempimento alla mozione CAI Liguria di Venaria, ove applicabili.
3. Modificato, come adottato dai delegati liguri nell'Assemblea del Convegno LPV tenutasi a Giaveno il 26 marzo 2006, in recepimento modifiche richieste dal CCIC con protocollo n° 344 del 14 febbraio 2006 (soppressione comma 3-f art 18).
4. Modificato, come adottato nell'ARD tenutasi ad Albenga il 1° aprile 2007 (modifica delle maggioranze richieste per variazioni statutarie [due terzi dei votanti], correzioni minori segnalate nell'ARD tenutasi a Genova il 12 novembre 2006 e correzione di alcuni refusi).
5. Modificato, come adottato nell'ARD tenutasi a Sarzana il 6 aprile 2008 (modifiche ai riferimenti agli Organi Tecnici Periferici Operativi, come da nuova nomenclatura adottata in sede centrale; riscrittura artt. 14 e 15).
6. Modificato, con separazione di parte statutaria e parte regolamentare, come adottato nell'ARD tenutasi a Genova il 3 febbraio 2018; approvato dal CCIC con atto n° 24 del 24 marzo 2018, comunicato dalla Direzione con protocollo 1925 del 27 marzo 2018.

Acronimi

AD	Assemblea dei Delegati
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CCIC	Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (già Consiglio Centrale)
CC	Consiglio Centrale (abbreviazione corrente per CCIC)
CDC	Comitato Direttivo Centrale
CDR	Comitato Direttivo Regionale
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
PS	Presidente Sezionale
GR	Raggruppamento Regionale dei soci e delle sezioni di una Regione
CE	Comitato Elettorale
CER	Comitato Elettorale Regionale
SO	Struttura operativa
OTCO	Organo Tecnico Centrale Operativo
OTTO	Organo Tecnico Territoriale Operativo
LPV	Area Interregionale Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta (già Convegno LPV)

Regolamento Cai Liguria

Approvato dalla ARD straordinaria del 3 febbraio 2018

Verbale Notaio Andrea Porcile repertorio n° 1053, raccolta n° 646

Registrato a Genova il 12 febbraio 2018 al n° 2349 serie 1T

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Sede e recapiti**
- Art. 3 Assemblea regionale dei delegati - preparazione**
- Art. 4 Assemblea regionale dei delegati - funzionamento**
- Art. 5 Assemblea interregionale di area LPV**
- Art. 6 Commissione di verifica poteri**
- Art. 7 Attribuzione e rinnovo dei consiglieri**
- Art. 8 Funzionamento del CDR**
- Art. 9 Comitato di presidenza**
- Art. 10 Segretario**
- Art. 11 Tesoriere**
- Art. 12 Collegio regionale revisori dei conti**
- Art. 13 Collegio dei probiviri**
- Art. 14 Comitato elettorale regionale**
- Art. 15 Regolamento di area LPV**
- Art. 16 Regolamento organi tecnici interregionali**
- Art. 17 Sportello della montagna**
- Art. 18 Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali**
- Art. 19 Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali**
- Art. 20 Incompatibilità tra cariche sociali**
- Art. 21 Decorrenza e durata delle cariche sociali**
- Art. 22 Sostituzione di componenti di organi decaduti prima del termine del mandato**

Art. 1 – Finalità

1. Il Club alpino italiano – Regione Liguria (CAI Liguria) per conseguire i fini istituzionali:
 - a) indirizza le attività delle sezioni del CAI Liguria per il coordinato conseguimento di obiettivi comuni;
 - b) coordina e cura le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del CAI Liguria;
 - c) favorisce la costituzione delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;
 - d) si rapporta con altri enti territoriali operanti su un territorio comune a più sezioni, qualora non esista un coordinamento formalizzato fra tutte le sezioni interessate;
 - e) fornisce alle sezioni del CAI Liguria ogni forma di collaborazione e sostegno utili al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il CAI Liguria opera quale Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritto al Registro degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Art. 2 – Sede e recapiti

1. Il CDR fissa, secondo opportunità, sede e recapiti del CAI Liguria.

Art. 3 – Assemblea regionale dei delegati - preparazione

1. In previsione di una ARD il segretario prepara il calendario degli adempimenti.
2. L'ARD si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR, ma non più di due volte consecutive nella stessa località;
3. Il CDR delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno;
4. Il collegio dei revisori o singole sezioni possono deliberare la richiesta dell'inserimento di argomenti di interesse generale nell'ordine del giorno della ARD ordinaria; la richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla indicazione del nome del relatore, deve pervenire al CDR sessanta giorni prima della data prevista.
5. Il CDR provvede all'organizzazione dell'ARD, anche con l'aiuto locale di una sezione che ne abbia fatta esplicita richiesta.
6. Il segretario invia la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni per posta elettronica, almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno e la documentazione relativa.
7. Sono invitati gli ex presidenti generali e i componenti del CCIC, del CDC e del collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti a sezioni di area LPV, i quali possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.

Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati - funzionamento

1. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati – presenti di persona o per delega – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del CAI Liguria.
2. Ogni ARD validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
3. Ciascun delegato, sia di diritto sia elettivo, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione cui appartiene o di altra sezione del CAI Liguria fino a un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del CAI Liguria.
4. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della

- verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
6. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata prevista per l'adozione e la modifica dello Statuto del CAI Liguria.
 8. L'ARD può deliberare solo sugli argomenti inclusi nell'ordine del giorno diramato con la convocazione.

Art. 5 – Assemblea interregionale di area LPV

1. La ARD di area LPV è predisposta congiuntamente dai tre CDR secondo quanto previsto per le ARD, con i dovuti adattamenti.
2. Il CDR competente per territorio provvede all'organizzazione, d'intesa con gli altri CDR.
3. Il segretario competente per territorio provvede agli adempimenti specifici di segreteria, d'intesa con i colleghi di area.
4. Il CER competente per territorio provvede agli adempimenti specifici di verifica delle candidature e di proclamazione degli eletti, d'intesa con i colleghi di area.

Art. 6 – Commissione di verifica poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri della quale fanno parte un componente del collegio dei revisori dei conti, un componente del CDR e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.
2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati.
3. Nel caso di ARD di area LPV il CDR competente è quello della regione ospitante.

Art. 7 – Attribuzione e rinnovo dei consiglieri

1. La Liguria è suddivisa in tre aree con riferimento alla sua linea di costa: Ponente (da Ventimiglia a Varazze); Centro (da Cogoleto a Camogli); Levante (da Santa Margherita Ligure a Sarzana). A ciascuna area sono attribuiti due consiglieri eletti dai delegati delle sezioni ricadenti nell'area, per un totale di sei; i restanti due consiglieri sono eletti dai delegati dell'intera regione su lista unica.
2. Il rinnovo parziale del CDR previsto dallo Statuto si compie rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: il primo anno, contestualmente all'elezione del PR, si eleggono i due consiglieri su base regionale; nei due anni successivi si eleggono un consigliere per area e per anno.

Art. 8 – Funzionamento del CDR

1. Le sedute del CDR si svolgono con cadenza almeno trimestrale sulla base di un programma annuale e comunque ogni qualvolta il PR lo ritenga necessario; Il CDR si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro componenti del CDR, ovvero dal collegio regionale dei revisori dei conti.
2. Il segretario invia la convocazione per posta elettronica almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno e la documentazione relativa.
3. Il PR può invitare chi ritenga utile alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.
4. Il presidente dichiara validamente costituita la seduta del CDR dopo aver verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; ogni seduta validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente ne dichiara chiusi i lavori.

5. Le votazioni sono effettuate con voto palese per alzata di mano; se riguardano persone fisiche devono essere effettuate esclusivamente con voto segreto utilizzando le schede predisposte dal segretario.
6. Le votazioni e le deliberazioni del CDR sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto; il presidente proclama l'esito.
7. Il verbale è approvato nella riunione successiva. Il CDR, prima della conclusione della riunione, può stabilire con votazione a maggioranza l'approvazione del relativo verbale per posta elettronica.
8. Le sedute del CDR possono svolgersi in teleconferenza quando il PR lo ritenga opportuno. Su base annua il numero di riunioni in teleconferenza non può superare quello delle riunioni normali. La convocazione, il verbale e le modalità di svolgimento e di votazione avvengono come previsto nelle riunioni normali. Nelle riunioni in teleconferenza non sono possibili le votazioni che riguardano le persone fisiche e la redazione del bilancio e del budget.

Art. 9 – Comitato di presidenza

1. Il PR e i due vicepresidenti costituiscono il Comitato di Presidenza (CdP). Il CdP può deliberare su questioni urgenti all'unanimità, ferme restando le prerogative del PR.
2. Il CdP è convocato via posta elettronica dal PR almeno tre giorni prima della seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno e la documentazione relativa. Il CdP può svolgersi in teleconferenza.
3. Alle riunioni del CdP partecipa il segretario che provvede alla verbalizzazione; il verbale è inviato sollecitamente ai componenti del CDR.

Art. 10 – Segretario

1. Il segretario assolve le seguenti funzioni specifiche secondo le indicazioni del PR:
 - a. redige, inoltra e conserva i verbali del CDR e del CdP;
 - b. conserva e aggiorna le composizioni degli organi e le scadenze delle cariche e delle designazioni afferenti al CAI Liguria;
 - c. coordina congiuntamente alla sezione ospitante l'organizzazione dell'ARD;
 - d. si coordina per gli aspetti interregionali e di segreteria LPV con gli omologhi segretari dei GR di area;
4. Conserva e aggiorna l'archivio del CAI Liguria.

Art. 11 – Tesoriere

1. Il tesoriere assolve le seguenti funzioni specifiche secondo le indicazioni del PR:
 - a. amministra il patrimonio e le risorse economiche del CAI Liguria;
 - b. predispose la bozza di bilancio consuntivo sottoponendolo alla approvazione del CDR.
2. Conserva la documentazione contabile del CAI Liguria.

Art. 12 – Collegio regionale revisori dei conti

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti può stabilire forme di autodisciplina qualora lo ritenga necessario per una più proficua organizzazione.
2. I componenti individuano al loro interno il presidente del collegio.
3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Art. 13 – Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, in forma regionale o interregionale LPV, come da decisioni assembleari, è organo di giudicante di primo grado e opera in conformità ai regolamenti "Disciplinare" e "Per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione di atti e provvedimenti" del CAI.

2. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti; se in forma interregionale, ogni GR esprime un componente effettivo e uno supplente.
3. I componenti effettivi individuano al loro interno il presidente del collegio.

Art. 14 – Comitato elettorale regionale

1. Il Comitato Elettorale Regionale (CER) è organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali e proclama gli eletti.
2. È composto da tre componenti che a rotazione e in ordine alfabetico assumono l'incarico annuale di coordinare i lavori del CER.
4. Il CER opera in analogia a quanto previsto per il Comitato Elettorale dell'AD (CE); per gli aspetti interregionali si raccorda con gli omologhi comitati dei GR di area.

Art. 15 – Regolamento di area LPV

1. Specifico regolamento per il funzionamento dell'area LPV – redatto a cura dei CDR interessati e adottato dalle ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati – disciplina tutti gli aspetti istituzionali, economici, di segreteria e di interesse interregionale per l'area Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta.

Art. 16 – Regolamento organi tecnici interregionali

1. Specifico regolamento per il funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi di Area LPV (OTTO LPV) – redatto a cura dei CDR interessati e adottato dalle ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati – definisce le modalità di funzionamento in tema di: nomina dei componenti; regole di convocazione e funzionamento interno; definizione degli obiettivi e approvazione dei programmi; finanziamenti e loro ripartizione; rendiconti e controlli dei CDR e dei Revisori.
2. Il regolamento definisce inoltre le modalità di gestione da parte degli OTTO degli albi dei qualificati sezionali istituiti dai GR.

Art. 17 – Sportello della montagna

1. Lo sportello della montagna è la struttura informativa del CAI Liguria verso soci e non soci. Costituito nel 1999 dalla Sezione Ligure Genova, che ho ha gestito per anni in accordo con la Provincia di Genova, lo sportello è ora patrimonio del CAI Liguria.
2. Lo sportello è gestito direttamente dal CDR e opera su scala regionale in collaborazione con la Regione Liguria e altri enti territoriali. È strutturato con una componente fisica presso la sede e una componente informatica sul WEB.

Art. 18 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti in scadenza degli organi centrali, incluso il CE, e degli organi del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici, stabilendo il termine perentorio entro il quale le candidature dovranno pervenire al segretario.
2. Le proposte di candidatura sono libere e sono avanzate dall'interessato o da altri con le modalità stabilite dall'ordinamento CAI.
3. Il CDR predispose le relative schede di votazione con l'indicazione dei nomi dei candidati – disposti in ordine alfabetico – predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi presentatori. Il voto per la designazione o per l'elezione alle cariche sociali è espresso con voto segreto da ciascun delegato:
 - a. apponendo una croce a fianco del nome del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;

- b. scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nome di altro socio non designato ufficialmente; il nome scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare e votare.
4. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nomi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.
5. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; sono conteggiate a solo scopo statistico le schede bianche e nulle.
6. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, per le elezioni a carica singola, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
7. I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato scritto negli spazi bianchi disponibili, per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale dei votanti. Essi devono far pervenire l'autocertificazione ed il curriculum al CE entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, per consentire la verifica delle condizioni di eleggibilità.

Art. 19 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Tutti i candidati alle cariche devono essere soci iscritti a una delle sezioni costituenti il CAI Liguria; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari, e avere almeno due anni compiuti di adesione al CAI; essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica e possedere i requisiti di cui al Titolo VIII dello Statuto e del Titolo VIII del Regolamento Generale.
2. Non sono eleggibili alle cariche:
 - a. quanti hanno rapporti di lavoro dipendente con il CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
 - b. quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;
 - c. quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, e quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d. quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal Regolamento Disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e. quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f. quanti al momento della elezione hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
 - g. quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.

Art. 20 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale.
2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto a:
 - a. delegato alla AD e alla ARD, che è compatibile con tutte le altre cariche sociali, fermo quanto disposto dagli artt. 16 e 19 dello Statuto e dall'art. 56 del Regolamento Generale.
 - b. presidente sezionale, che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali;
 - c. componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.

- d. componente del collegio dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, oppure alla carica componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.

Art. 21 – Decorrenza e durata delle cariche sociali

1. Gli eletti alle cariche sociali del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, regionali e interregionali, assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del CER. Gli eletti, giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione dell'elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica sono indirizzate al PR e per conoscenza al segretario; sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate in anticipo; in mancanza di comunicazione scritta pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate;
4. Il componente che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR comunica l'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per l'elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 22 – Sostituzione di componenti di organi decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, regionali e interregionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, avviene nella prima ARD ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione dell'ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.
 2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.
-